



PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA

ORDINANZA N. 1 DELL'11.12.2003

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE AI SENSI DELL'ART.4 DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI CHIETI E L'ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 29 del 10.10.2003.

IL PRESIDENTE

Premesso che con l'accordo di programma del 24.01.2003, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 29 del 10.10.2003, la Provincia di Chieti ha ceduto all'Ente Parco Nazionale della Majella, la ex strada statale di interesse regionale n. 614 della Maielletta dal Km 15 + 300 al Km 22 + 800, per la riqualificazione ambientale e la realizzazione di un itinerario turistico - naturalistico accessibile;

Visto il verbale, del 03.12.2003 con il quale l'Amministrazione Provinciale di Chieti, Settore III - Viabilità, ha consegnato all'Ente Parco Nazionale della Majella il bene di cui sopra per il quale è venuta meno l'originaria destinazione;

Considerato che come risulta dall'art. 4 del citato accordo di programma l'Ente Parco Nazionale della Majella si è impegnato a garantire, attraverso apposita regolamentazione, un utilizzo veicolare controllato in considerazione delle diverse condizioni stagionali e di sicurezza, nonché delle esigenze di salvaguardia ambientale;

Considerato altresì che con l'accettazione della sopra citata consegna, come ulteriormente specificato nel verbale di cui sopra, l'Ente Parco Nazionale della Majella, ha sollevato l'Amministrazione Provinciale di Chieti, da ogni onere relativo alla manutenzione e vigilanza del bene in questione;

Considerata la situazione di pericolo per la pubblica incolumità, interessante l'ex strada statale in parola, in particolare dalla chilometrica 18 + 894 fino alla fine del tratto asfaltato in località Block - House, dovuto alla mancanza, in alcuni tratti, ed all'ammaloramento, in altri, delle barriere metalliche di sicurezza e che in tale tratto non esistono strutture ed attività che necessitano di regolare transito veicolare;

Considerato altresì la particolare sensibilità ambientale delle aree attraversate dalla ex strada statale della Maielletta ed in particolar modo del tratto sopra citato, che ricade prevalentemente in zona 1 del Parco Nazionale della Majella ai sensi dell'art. 1 comma 1 dell'allegato A) al D.P.R. 05.06.1995, e la necessità di eliminare i fattori di disturbo ed alterazione imputabili al traffico

veicolare per quanto attiene, in particolar modo, all'inquinamento acustico ed atmosferico;

Ritenuto tanto considerato e limitatamente al tratto individuato dalla chilometrica 18 + 894, fino alla fine del tratto asfaltato in località Block - House, di dover provvedere a disporre il divieto di circolazione e pertanto la chiusura dello stesso in via permanente e con effetto immediato;

Considerato altresì che per il tratto che va dalla chilometrica 15 + 772 alla chilometrica 18 + 894, che ricade in zona 2 del Parco Nazionale della Majella ai sensi dell'art. 1 comma 1 dell'allegato A) al D.P.R. 05.06.1995, oltre che le citate esigenze di esigenze di salvaguardia ambientale, sussiste un particolare pericolo per la pubblica incolumità dovuto alle abbondanti precipitazioni nevose aggravato dall'ammaloramento della barriere metalliche ivi esistenti;

Tenuto conto del fatto che nel citato tratto esistono delle strutture tecnologiche ed un rifugio e che pertanto, risulta necessario consentirne l'accesso agli aventi diritto oltre che alle forze dell'ordine ed ai mezzi di soccorso, pur essendo necessario provvedere per ogni altra categoria di utenti a disporre la sospensione della circolazione per il tempo strettamente necessario e precisamente fino al permanere delle avverse condizioni meteorologiche citate;

Vista la legge 06.12.1991 n. 394 ed in particolare l'art. 30 comma 2 della stessa;

Visto il D.P.R. 06.05.1995 ed in particolar modo l'art. 2 comma 1 lettere a) e b) dell'allegato A) allo stesso D.P.R.;

Vista la precedente ordinanza in tal senso, adottata, d'ordine del Presidente della Provincia di Chieti, dal Dirigente del III Settore, in data 16.06.2003 prot.n. 3748;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

ORDINA QUANTO SEGUE

- 1) E' fatto divieto a chiunque di circolare, nel tratto della ex strada statale 614 della Maielletta, dalla chilometrica 18 + 894 fino alla fine del tratto asfaltato in località Block - House, fatta eccezione per le operazioni di soccorso e per le forze dell'ordine;
- 2) E' fatto divieto a chiunque di circolare, nel tratto della ex strada statale 614 della Maielletta, a partire dalla chilometrica 15 + 772 alla chilometrica 18 + 894, fino al permanere delle avverse condizioni meteorologiche determinanti l'aggravamento della situazione di pericolo citata in premessa, ad eccezione, data l'esistenza di strutture



tecnologiche e di un rifugio per i relativi aventi diritto, per il personale addetto alle operazioni di soccorso e per le forze dell'ordine;

- 3) Che si provveda alla predisposizione ed apposizione della prescritta segnaletica;
- 4) Che le infrazioni ai posti divieti saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 170,00 ad Euro 1.032,00;
- 5) Che il presente provvedimento di regolamentazione sia trasmesso alle autorità deputate a garantirne il rispetto.

IL PRESIDENTE
(Ing. Cesare PATRONE)

PROVINCIA DI CHIETI

Decreto del Presidente della Provincia di Chieti N. DP-189 del 08/10/2019 - s.p. EX S.S. 614 "DELLA MAJELLETTA". Riacquisizione del tratto stradale dal KM 15+800 al KM 18+900 e declassificazione del tratto dal KM 18+900 al fine tratto (BLOCKHAUS).**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CHIETI
N. DP-189 del 08/10/2019**

OGGETTO: S.P. EX S.S. 614 "DELLA MAJELLETTA ". RIACQUISIZIONE DEL TRATTO STRADALE DAL KM 15+800 AL KM 18+900 E DECLASSIFICAZIONE DEL TRATTO DAL KM 18+900 AL FINE TRATTO (BLOCKHAUS).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

**Ai sensi dell'art.1, comma 54 e comma 55 della Legge del 7 aprile 2014, n. 56
e dell'art. 26 del Vigente Statuto Provinciale**

PREMESSO CHE in data 24.01.2003 veniva sottoscritto un Accordo di Programma, ai sensi dell'art.34 del D.Lgs 267/2000, tra la Provincia di Chieti e l'Ente Parco Nazionale della Majella, avente ad oggetto: "la riqualificazione ambientale della strada della Majelletta e la realizzazione di un itinerario turistico-naturalistico accessibile";

CHE ai sensi dell'art. 4 del succitato Accordo la ex S.S. 614 della Majelletta dal km 15+300 al km 22+800 veniva ceduta all'Ente Parco Nazionale della Majella che si impegnava a realizzare gli interventi di "riqualificazione ambientale della strada della Majelletta e la realizzazione di un itinerario turistico-naturalistico accessibile" secondo le linee guida approvate nella Conferenza dei Servizi dell'08.11.2001;

CHE, per la realizzazione delle suddette opere, non si provvedeva alla declassificazione del tratto stradale in quanto appariva più opportuna una cessione dell'infrastruttura in parola all'Ente Parco onde consentire una più razionale attuazione dei lavori ed una successiva gestione diretta più consona alle esigenze di salvaguardia ambientale dell'area;

CHE con Verbale di Consegna del 03.12.2003 veniva formalizzata la cessione del tratto di strada de quo all'Ente Parco Nazionale della Majella;

CHE l'intervento di riqualificazione ambientale della strada della Majelletta e di realizzazione di un itinerario turistico-naturalistico accessibile ha interessato parzialmente il tratto della ex S.S. 614 della Majelletta oggetto di cessione e precisamente dal km 18+900 fino alla fine tratto (località Blockhaus);

CHE l'interesse dell'Ente Parco ad assumere il ruolo di "cessionario" del tratto stradale era funzionalmente connesso all'avvio di uno specifico progetto di ripristino ambientale;

CONSIDERATO CHE con Delibera del Consiglio Direttivo n.28 del 02.07.2019 l'Ente Parco ha ritenuto:

- veniva individuato il tratto della ex S.S. 614 della Majelletta dal km 15+800 al km 18+900 da riconsegnare alla Provincia di Chieti;
- venivano limitati gli effetti dell'Accordo di Programma siglato in data 24.01.2003 tra la Provincia di Chieti e l'Ente Parco e degli atti conseguenti, esclusivamente al tratto finale della ex S.S.614 della Majelletta compreso dal km 18+900 fino alla fine tratto (località Blockhaus), con conseguente retrocessione alla Provincia di Chieti del tratto dal km 15+800 al km 18+900 della medesima arteria stradale;

VISTA la Delibera del Consiglio Provinciale n. 46 del 26/09/2019 con cui:

- è stata autorizzata la retrocessione al patrimonio della Provincia di Chieti del tratto della ex S.S. 614 della Majelletta dal km 15+800 al km 18+900 non interessato dai lavori di "riqualificazione ambientale della strada della Majelletta e di realizzazione di un itinerario turistico-naturalistico accessibile";
- si è dato atto della necessità di dover attivare le procedure di cui all'art. 67 della L.R. n.11 del 3 marzo 1999 come modificato dall'art. 7 della L.R. 15 novembre 2006 n. 39 per la declassificazione del tratto finale della ex S.S. 614 della Majelletta dal km 18+900 fino alla fine tratto (località Blockhaus);
- è stato autorizzato l'uso dell'infrastruttura stradale dal km 15+800 al km 18+900, da riacquisire al patrimonio dell'Ente, compatibilmente con lo stato di conservazione dello stesso e con il grado di sicurezza della strada in relazione alle condizioni ambientali e meteorologiche;

- è stato demandato al Presidente della Provincia e al Dirigente del Settore 2, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, in esecuzione della presente delibera, l'avvio e l'adozione dei necessari provvedimenti per:
 - la riacquisizione al patrimonio stradale dell'Ente del tratto della ex S.S. 614 della Majelletta dal km 15+800 al 18+900, secondo riferimenti monografici di cui al verbale del 18.06.2019;
 - l'uso dell'infrastruttura stradale dal km 15+800 al km 18+900, compatibilmente con lo stato di conservazione dello stesso e con il grado di sicurezza della strada in relazione alle condizioni ambientali e metereologiche;
 - l'attivazione delle procedure di cui all'art. 67 della L.R. n.11 del 3 marzo 1999 come modificato dall'art. 7 della L.R. 15 novembre 2006 n. 39 per la declassificazione, ai sensi dell'art.2 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", del tratto finale della ex S.S. 614 della Majelletta dal km 18+900 fino alla fine tratto (località Blockhaus);

DATO ATTO:

CHE per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione ambientale della strada della Majelletta, da parte dell'Ente Parco, non si provvedeva alla declassificazione del tratto stradale in quanto appariva più opportuna una cessione dell'infrastruttura in parola all'Ente medesimo;

CHE il suddetto intervento non ha interessato il tratto della ex S.S. 614 della Majelletta dal Km 15+800 al km 18+900;

PRESO ATTO delle risultanze del sopralluogo effettuato in data 18.06.2019 dal personale tecnico della Provincia di Chieti e dell'Ente Parco, finalizzato alla esatta definizione delle chilometriche di riferimento di inizio (km 15+800) e fine (km 18+900) del tratto da retrocedere oltre che all'accertamento dello stato di conservazione del medesimo tratto – giusto verbale del 18.06.2019 che, allegato al presente Decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il tratto della ex S.S. 614 della Majelletta dal km 18+900 fino alla fine tratto (località Blockhaus), unitamente alle relative pertinenze, non possiede più le caratteristiche d'uso, tipologiche, geometriche e funzionali contemplate nel D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992, nel DPR n. 495 del 16.12.1992 e nel D.M. n. 679 del 05.11.2001 e s.m.i.;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 67 della L.R. n.11 del 3 marzo 1999, come modificato dall'art. 7 della L.R. 15 novembre 2006 n. 39, vengono demandi alle Provincie i compiti e le funzioni relativi all'adozione dei provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade aventi le caratteristiche di strade provinciali, comunali o vicinali, ai sensi dell'art. 2 comma 6 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S., alla riacquisizione al patrimonio stradale dell'Ente del tratto della ex S.S. 614 della Majelletta dal km 15+800 al 18+900, secondo i riferimenti monografici di cui al verbale del 18.06.2019;

RITENUTO altresì di dover declassificare, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e dell'art. 3 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S., a strada locale dell'Ente Parco, il tratto finale della ex S.S. 614 della Majelletta dal km 18+900 fino alla fine tratto (località Blockhaus);

VISTI:

- il D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
- la L.R. n.11 del 3 marzo 1999 come modificata dalla L.R. 15 novembre 2006 n. 39;
- il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"
- la Legge n.56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- lo Statuto dell'Ente;

DECRETA

- 1) **di dare atto** delle premesse, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

- 2) **di riacquisire**, al patrimonio stradale dell'Ente il tratto della S.P. ex S.S. 614 "della Majelletta" dal km 15+800 al 18+900, secondo riferimenti monografici di cui al verbale del 18.06.2019, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S.;
- 3) **di declassificare**, il tratto finale della S.P. ex S.S. 614 "della Majelletta" dal km 18+900 fino alla fine tratto (località Blockhaus) a **strada locale dell'Ente Parco Nazionale della Majella**, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e dell'art. 3 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S., già trasferita all'Ente Parco Nazionale della Majella con accordo di programma del 24.01.2003.

IL PRESIDENTE
(Mario PUPILLO)



ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA

ORDINANZA PRESIDENZIALE

N. 2 DEL 03/12/2019

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE AI SENSI DELL'ART. 4 DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI CHIETI E L'ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA, PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 29 DEL 10.10.2003.

IL PRESIDENTE

VISTA l'Ordinanza n. 1 dell'11.12.2003 del Presidente del Parco Nazionale della Majella, ad oggetto: "REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE AI SENSI DELL'ART. 4 DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI CHIETI E L'ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA, PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 29 DEL 10.10.2003";

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco Nazionale della Majella n. 28 del 02.07.2019, ad oggetto "Strada per la Majelletta Ex S.S. 614. Provvedimenti";

CONSIDERATO quanto emerso nell'incontro tenutosi presso la Prefettura di Chieti in data 29 novembre 2019 ed in particolare quanto rappresentato dal Presidente della Provincia di Chieti in merito alla sicurezza del tratto di strada in questione ovvero che non sussistono condizioni di sicurezza al traffico veicolare, a prescindere dalle condizioni meteo;

VISTA la Delibera del Consiglio Provinciale di Chieti n. 46 del 26/09/2019

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia di Chieti N. DP-189 del 08/10/2019 "S.P. Ex S.S. 614 "della Majelletta". Riacquisizione del tratto stradale dal Km 15+800 al Km 18+900 e declassificazione del tratto dal Km. 18+900 al fine tratto (Blockhaus).".

CONSIDERATO che ai fini dell'efficacia del decreto medesimo si ritiene necessario attendere il decorso dei termini di pubblicazione fissato "dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale esso è pubblicato nel Bollettino Regionale".

VISTA la pubblicazione del suddetto Decreto del Presidente della Provincia di Chieti avvenuta in data 6 novembre 2019 sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo S.O. n. 44 e che pertanto lo stesso potrà intendersi pienamente efficace dal 01/01/2020.


TENUTO CONTO a monte della strada in questione insistono strutture tecnologiche ed un rifugio gestito a servizio di turisti e sciatori dell'adiacente bacino sciistico;

CONSIDERATO che si intende limitare il traffico veicolare dalla chilometrica 18+900 fino alla fine del tratto asfaltato in località Blockhaus, dei soli veicoli a motore, permettendo pertanto il transito dei velocipedi esclusivamente con due ruote, funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo, ed ai velocipedi a pedalata assistita, così come definiti dal "Nuovo codice della strada", Decreto Legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, TITOLO III - DEI VEICOLI - Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE - Art. 50, comma 1, modificato dall'art. 24, legge 3 febbraio 2003 n. 14:

I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

ORDINA

1. che il presente Provvedimento annulli e sostituisca l'Ordinanza n. 1 dell'11.12.2003 del Presidente del Parco Nazionale della Majella;
2. che è fatto divieto di transito a tutti i veicoli nel tratto della ex Strada Statale 614 della Majelletta, dalla chilometrica 18+900 fino alla fine del tratto asfaltato in località Blockhaus, fatta eccezione per:
 - Gli addetti ad eventuali e necessarie operazioni di soccorso
 - Le Forze dell'Ordine, i Vigili del Fuoco e gli addetti alle strutture tecnologiche;
 - Il personale dell'Ente Parco Nazionale della Majella impegnato in attività proprie dell'Ente (monitoraggio floristico, faunistico, visite e sopralluoghi tecnici ed istituzionali)
 - I velocipedi, così come definiti dal "Nuovo codice della strada", Decreto Legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, TITOLO III - DEI VEICOLI - Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE - Art. 50, comma 1, modificato dall'art. 24, legge 3 febbraio 2003 n. 14;
3. che le infrazioni ai posti divieti di cui al punto n.2 saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 1.032,00;
4. E' fatto divieto di transito a tutti i veicoli, nel tratto della ex strada statale 614 della Maielletta a partire dalla chilometrica 15 + 800 alla chilometrica 18 + 900, fatta eccezione per:
 - Gli addetti ad eventuali e necessarie operazioni di soccorso
 - Le Forze dell'Ordine, i Vigili del Fuoco e gli addetti alle strutture tecnologiche;
 - Il personale dell'Ente Parco Nazionale della Majella impegnato in attività proprie dell'Ente (monitoraggio floristico, faunistico, visite e sopralluoghi tecnici ed istituzionali)
 - Il gestore del Rifugio Pomilio. In particolare il gestore del rifugio dovrà comunicare all'Ente Parco Nazionale della Majella ed alla Prefettura i nominativi delle persone addette alla gestione del rifugio, l'automezzo e la targa del/dei veicoli impiegati. Qual ora per ragioni logistiche è necessario far raggiungere il rifugio da fornitori di materiale non trasportabile dal gestore stesso (Es. GPL), il gestore ha l'onere di richiedere anticipatamente all'Ente Parco Nazionale della Majella espressa autorizzazione in deroga alla presente ordinanza, specificando il giorno, l'ora, il tipo di fornitura, il fornitore ed il mezzo utilizzato. Sarà onere del gestore inviare l'autorizzazione eventualmente ottenuta alla Prefettura di Chieti ed alle Forze dell'Ordine. In caso di presenza di neve sul manto nevoso, tenuto conto che non sono previste operazioni di sgombero neve, il gestore potrà raggiungere il rifugio esclusivamente con mezzi idonei (motoslitta, gatto delle nevi, ecc..)
5. Che le infrazioni ai posti divieti di cui al punto n.4 saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 1.032,00;
6. Che si provveda alla predisposizione ed apposizione della prescritta segnaletica;
7. Che il presente provvedimento, limitatamente al tratto viario ex strada statale 614 della Maielletta dal Km 15 + 800 al Km 18 + 900 avrà efficacia fino al 01/01/2020 e che successivamente a tale data ogni competenza sia riconosciuta in capo alla Provincia di Chieti;
8. Che il presente Provvedimento di regolamentazione sia trasmesso alle Autorità deputate a garantirne il rispetto, al gestore del rifugio "Pomilio" ed agli addetti alle strutture tecnologiche.

IL PRESIDENTE
Prof. Lucio ZAZZARA




PROVINCIA DI CHIETI

Prot. n. 20590

Chieti, li 31 dicembre 2019

Trasmissione via PEC / PEO

protocollo.prefch@pec.interno.it

gab.quest.ch@pecps.poliziadistato.it

tch39010@pec.carabinieri.it

com.chieti@cert.vigilfuoco.it

sezpolstrada.ch@pecps.poliziadistato.it

comunedirapino@pec.it

a.divalerio@provincia.chieti

Al Sig. Prefetto di CHIETI

Al Sig. Questore di CHIETI

Al Comandante Provinciale dei Carabinieri

Al Comandante Provinciale dei VV.F.

Al Dirigente Polstrada di CHIETI

Al Sig. Sindaco del Comune di RAPINO

e p.c. All' Responsabile di Distretto
Geom. Antonio Di Valerio
LORO SEDI

Oggetto: Regolamentazione della circolazione veicolare lungo la S.P. n. 200 ex S.S. 614 "della Majelletta" dal km 15+800 al km 18+900.

Si trasmette l'Ordinanza 607 del 31/12/2019 inerente l'oggetto, con preghiera di curarne l'esecuzione e l'osservanza ciascuno per le parti di competenza.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore 2
Ing. Nicola Pasquini



ORDINANZA PRESIDENZIALE N° 607 DEL 31/12/2019

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE LUNGO LA S.P. N. 220 EX S.S. 614 "DELLA MAJELLETTA" DAL KM 15+800 AL KM 18+900.

IL PRESIDENTE

Premesso:

- che con Delibera del Consiglio Provinciale n. 46 del 26/09/2019, è stata autorizzata la retrocessione al patrimonio della Provincia di Chieti del tratto della ex S.S. 614 della Majelletta dal km 15+800 al km 18+900, demandando al Presidente della Provincia e al Dirigente del Settore 2, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, l'avvio e l'adozione dei necessari provvedimenti;
- che con Decreto Presidenziale n. DP-189 del 08/10/2019 si è disposto di riacquisire, al patrimonio stradale dell'Ente, il tratto della S.P. ex S.S. 614 "della Majelletta" dal km 15+800 al 18+900, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S.;
- che il succitato Decreto Presidenziale è stato pubblicato sul B.U.R.A. ordinario n. 44 del 06/11/2019 e, pertanto, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del N.C.d.S. (D.P.R. 495/92 e ss.mm.ii.), gli effetti del provvedimento decorrono dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale lo stesso è stato pubblicato nel Bollettino Regionale e quindi dal 01.01.2020;
- che, previa convocazione dell'Ente Parco Nazionale della Majella le parti, in data 30/12/2019 hanno proceduto alla sottoscrizione, tra il citato Ente Parco e la Provincia di Chieti, del verbale di consegna del tratto stradale dal km 15+800 al km 18+900 della S.P. ex S.S. 614 "della Majelletta", il tutto come prescritto dall'art. 4 del citato Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Nuovo Codice della Strada;
- che, stante quanto sopra, questa Provincia di Chieti dalle **ore 00:00** del giorno **1° gennaio 2020** subentra, quale Ente Proprietario della strada, all'Ente Parco Nazionale della Majella;

Dato atto:

- che la succitata Delibera di Consiglio n. 46 del 26/09/2019 demandava, tra l'altro, al Presidente della Provincia e al Dirigente del Settore 2, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, l'uso dell'infrastruttura stradale dal km 15+800 al km 18+900 compatibilmente con lo stato di conservazione dello stesso e con il grado di sicurezza della strada in relazione alle condizioni ambientali e meteorologiche;
- che il suddetto tratto stradale non è stato oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Ente Parco e, pertanto, è caratterizzato da evidenti criticità che costituiscono concreto pericolo per la viabilità veicolare e in generale per la pubblica incolumità, quali barriere di sicurezza deformate/ammalorate nonché da ri-quotare con tratti di totale assenza, oltre a marcati ammaloramenti del piano viabile con presenza di buche particolarmente importanti, tanto in estensione, quanto in profondità e alla mancanza di segnaletica orizzontale e verticale;

IL PRESIDENTE





PROVINCIA DI CHIETI

- che non sono previste operazioni di sgombero neve, date le condizioni di alto innevamento del tratto stradale in oggetto, sito a una quota superiore ai 1700 metri s.l.m.;

Visti:

- gli articoli 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 "Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;

ORDINA

con effetto dalle ore **00:00 del 1° gennaio 2020 e fino a nuove disposizioni**, la chiusura al traffico veicolare del tratto terminale della S.P. 220 ex S.S. 614 "della Majelletta", dal km 15+800 al km 18+900, in tenimento del comune di Rapino.

Il divieto di cui sopra verrà portato a conoscenza degli utenti mediante l'apposizione dei relativi cartelli indicatori.

Il Sindaco del Comune di Rapino e gli organi di Polizia sono incaricati, ciascuno per la parte di competenza, dell'esecuzione ed osservanza della presente ordinanza.

Inoltre,

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza a:

- Prefetto della Provincia di Chieti;
- Questore di Chieti;
- Comandate Provinciale dei Carabinieri;
- Comandate Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Dirigente Sezione Polizia stradale di Chieti;
- Sindaco del Comune di Rapino.

* * * * *

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dei LL.PP. ai sensi dell'art.37 c.3 del C.d.S. e con le procedure di cui all'art. 74 del Regolamento di Attuazione del C.d.S..

Contro la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

IL PRESIDENTE
Dott. Mario Pupillo

Firmato digitalmente da

MARIO PUPILLO

CN = PUPILLO MARIO
SerialNumber =
IT:PPLMRA50E03H007S
C = IT

IL PRESIDENTE

